



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 febbraio 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) - OMICIDIO STRADALE, LA CONSULTA DECIDE SUL DIVIETO DI BILANCIARE LE AGGRAVANTI CON LE ATTENUANTI E SULLA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 19 FEBBRAIO e nella camera di consiglio del 20 FEBBRAIO 2019.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sitowww.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 12 febbraio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell'11 febbraio 2019

UDIENZA PUBBLICA 19 FEBBRAIO 2019
e
CAMERA DI CONSIGLIO 20 FEBBRAIO 2019

**OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI: DIVIETO
DI BILANCIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE - AUTOMATISMO DELLA
REVOCA DELLA PATENTE**

Reati e pene - Omicidio stradale - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza della circostanza attenuante speciale prevista dall'articolo 589-bis del codice penale secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà". (R.O. 144/2017)

Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 590-bis del codice penale secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà". (R.O. 139/2018)

Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. (R.O. 85/2018, 139/2018)

[R. O. 144/2017, 139/2018 (u.p.19 febbraio 2019); R. O. 85/2018 (c.c. 20 febbraio 2019)]

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (R.O. 144/2017) solleva, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 590-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 589-*bis*, settimo comma, del codice penale. L'articolo 590-*quater* del codice penale vincola il giudizio di bilanciamento delle circostanze nella determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune aggravanti delle due fattispecie.

Il giudice rimettente pone la questione con riguardo alla circostanza attenuante prevista, per il reato di omicidio stradale, dal comma settimo dell'articolo 589-*bis* del codice penale, secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà". Stante il divieto di cui all'articolo 590-*quater* del codice penale, lamenta il rimettente, è preclusa al giudice la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuita rispetto alle aggravanti, con conseguente aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell'imputato. Il trattamento sanzionatorio denunciato, che viene stigmatizzato dal rimettente anche rispetto alle altre forme di omicidio colposo sanzionate dall'articolo 589 del codice penale, contrasterebbe inoltre con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, trattandosi di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

pena percepita come ingiusta dal reo.

Anche il Tribunale di Torino (R.O. 139/2018) solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 590-*quater* del codice penale. La disposizione è censurata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato di lesioni stradali gravi, il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale di cui dall'articolo 590-*bis*, settimo comma, del codice penale secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà". Il rimettente denuncia la irragionevolezza del trattamento sanzionatorio che si viene a determinare nonché il contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, spendendo argomenti analoghi a quelli del precedente giudice rimettente con riguardo al reato di omicidio stradale.

Lo stesso Tribunale di Torino solleva anche, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 222, commi 2 e 3-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come, rispettivamente, modificati e introdotti, dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 1 e dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 2 della legge 23 marzo 2016 n.41, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. L'articolo 222 del codice della strada prevede che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, anche a fronte della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con il connesso divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Il rimettente denuncia l'irragionevolezza della previsione allorquando, senza possibilità di graduazione, sottopone alla medesima sanzione accessoria situazioni, quali le lesioni stradali gravi o gravissime e l'omicidio stradale, la cui diversità è invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale.

Anche il Tribunale di Forlì (R.O. 85/2018) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità. Il rimettente evoca l'articolo 3 della Costituzione, sotto profili analoghi a quelli evidenziati dal precedente giudice rimettente, e l'articolo 27 della Costituzione, per violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme censurate

Codice penale

Art. 590-*quater*. Computo delle circostanze.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-*ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

Art. 222 Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

In vigore dal 25 marzo 2016

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.